

**COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA**  
**Sezione distaccata di Milano**

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del  
Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)

**Comunicato ufficiale n° 19 dell'11 dicembre 2024**

**Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)**

*Ricorrente: società MEDARAGAZZI SPORTING OF*

*Sport: calcio OPEN B a 7*

*Gara: MEDARAGAZZI – BOYS C disputata il 28.11.2024*

*Provvedimento impugnato: C.U. n. 11 del 4 dicembre 2024*

La società MEDARAGAZZI SPORTING OF proponeva rituale ricorso avverso la squalifica di n. 4 giornate comminata - nel C.U. in epigrafe - dal Giudice Sportivo al proprio tesserato, sig. Riccardo ASNAGHI *“per essere venuto alle vie di fatto con un giocatore avversario afferrandogli il collo e spintonandolo, senza causare conseguenze fisiche”*.

La società ricorrente, nel proprio atto difensivo, correttamente ammetteva l'illiceità e scorrettezza del proprio tesserato ma si doleva della disparità di trattamento, a suo dire, usata dal Giudice Sportivo di prime cure nel sanzionare con n. 4 giornate il sog. Asnaghi e con solo n. 2 giornate il giocatore avversario, autore *“dell'azione provocatoria e fallosa”* che avrebbe cagionato la reazione dell'Asnaghi.

Richiedeva pertanto la riduzione della suddetta squalifica, indicando quale teste il vicepresidente societario, sig. Tiziano Lazzaroni e allegando al proprio ricorso un video descritto quale attinente ai fatti per cui è procedimento.

Già nella disponibilità del Rapporto di Gara, la scrivente commissione richiedeva il DDG di un supplemento di referto volto a verificare la fondatezza della versione dei fatti resa dalla reclamante.

Il direttore di gara scriveva nel proprio referto che l'Asnaghi, dopo aver subito un fallo si alzava e prendeva per il collo l'avversario cercando di venire alle vie di fatto. Richiesto di meglio precisare e chiarire l'esatta dinamica dei fatti sulla scorta delle doglianze della ricorrente, il DDG riconosceva come quella sua verbalizzazione – resa nell'immediatezza della fine dell'incontro - meritasse una migliore interpretazione.

Chiariva il DDG come l'Asnaghi, effettivamente non avesse stretto per il collo il giocatore avversario ma, giungendogli con veemenza da tergo (appena rialzatosi da terra) l'avesse spintonato energicamente - da dietro - all'altezza del collo (verosimilmente sulla nuca, quindi) provocando la reazione dell'avversario che, giratosi, lo spintonava all'altezza del petto con uguale energia e veemenza: l'intervento dei giocatori di entrambe le squadre sedava ogni ulteriore sviluppo fra i due contendenti, subito entrambi espulsi dal DDG. Così riassunto l'approfondimento istruttorio svolto, premessa l'inutilizzabilità probatoria ai fini del decidere del video prodotto dalla ricorrente in ossequio al vigente Regolamento di Giustizia, ritenuta superflua l'audizione del teste indicato, gli scriventi giudici ritengono che il ricorso in parola meriti parziale accoglimento.

Così come meglio accertata l'effettiva condotta tenuta dall'Asnaghi ai danni dell'avversario, è di tutta evidenza la differenza - in termini di gravità e conseguente sanzione - fra l'iniziale contestata azione e

quella successivamente attribuita al sanzionato dal DDG in sede di integrazione di referto: da tale considerazione non può che discendere l'accoglimento della richiesta di riduzione della squalifica avanzata dalla ricorrente.

Ma tale riduzione non può spingersi - a giudizio di chi scrive - sino all'invocata parificazione (in termini di gravità e applicazione della sanzione punitiva) fra la condotta del sig. Asnaghi e quella del suo avversario.

Quest'ultimo, infatti, autore di un normale fallo di gioco, subito sanzionato dal DDG con un calcio di punizione, reagiva (lui sì con il riconoscimento dell'attenuante della provocazione) all'azione (non reazione, come sostenuto dalla ricorrente) posta in essere - a gioco fermo - dall'Asnaghi ai suoi danni.

Correttamente, quindi, il Giudice Sportivo sanzionava con diversa misura i due giocatori espulsi, pur senza colpa eccedendo nella sanzione applicata nei confronti dell'Asnaghi per la poco felice iniziale refertazione del DDG, successivamente chiarita nei termini sopra descritti.

### **P.Q.M.**

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. accoglie il ricorso presentato dalla società Medaragazzi Sporting OF.
2. riduce la squalifica al tesserato Riccardo ASNAGHI da n. 4 a n. 3 giornate.
3. dispone, conseguentemente, il riaccredito alla ricorrente della tassa reclamo versata.

**AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 12 dicembre 2024**